

REGOLAMENTO INTERNO

A.S. 2019-2020

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO I

NORME CHE REGOLANO L'ORARIO DELLE LEZIONI, LE ASSENZE, E L'ANDAMENTO DELLE LEZIONI.

Art. 1 Inizio delle lezioni

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,15. Gli studenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima per consentire di dare inizio puntualmente all'attività scolastica e i docenti devono garantire la loro presenza in aula all'ingresso degli studenti. Gli studenti che giungono in Istituto oltre l'orario di inizio sono da considerarsi ritardatari.

I ritardatari saranno ammessi in classe solo ed esclusivamente nella ipotesi di arrivo all'interno dell'istituto entro le ore 8,20.

Nel caso in cui il ritardo sia superiore a quello indicato nel precedente comma, lo studente non sarà autorizzato ad entrare in classe, ma dovrà trattenersi all'interno degli ambienti scolastici, negli spazi predisposti, sotto la sorveglianza di personale addetto, sino alla fine della prima ora di lezione, al termine della quale sarà ammesso in classe. I docenti annoteranno sul registro di classe il ritardo di ognuno, apponendo la lettera "R" in colore rosso in corrispondenza del nominativo dell'alunno ritardatario, al fine di facilitare il controllo delle inosservanze.

Per i minorenni è possibile l'ingresso posticipato alla seconda ora solo se accompagnati da un genitore o con regolare permesso firmato; in difetto di presenza del genitore, la scuola informerà prontamente la famiglia convocando il genitore per il giorno successivo. Per gli studenti maggiorenni è possibile l'ingresso posticipato alla seconda ora con giustificazione scritta firmata dallo stesso e dal genitore "per conoscenza".

I ritardi e le entrate alla seconda ora di lezione influiranno, unitamente ai giorni di assenza, sulla valutazione del voto in condotta, tenendo conto della misura percentuale determinata secondo i parametri di attribuzione indicati nell'allegato prospetto.

Art. 2 Assenze

Gli studenti giustificano le loro assenze ai professori della prima ora di lezione. Gli studenti sono tenuti a giustificare l'assenza il primo giorno del rientro a scuola. E' possibile un solo giorno di rinvio alla giustificazione. L'inosservanza di tale disposizione, se reiterata, comporterà a carico dello studente una sanzione di cui ai successivi artt. 17 e 18 ed inciderà sul voto in condotta in sede di scrutinio.

Nel caso in cui lo studente sia assente per oltre dieci giorni in un mese, anche non continuativi, l'Istituto convocherà la famiglia per informarla.

Per le assenze causate da malattie che superano tre giorni si esigerà regolare certificato medico, in carta semplice, che ne comprovi uno stato di salute tale da consentire il rientro nell'ambiente scolastico; in caso contrario, lo studente non sarà ammesso in istituto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. **Tali assenze non saranno computate ai fini della determinazione della percentuale valutabile ai fini dell'attribuzione del voto in condotta.**

Art. 3 Astensioni collettive

E' ritenuta astensione collettiva ingiustificata l'assenza di studenti di numero pari o superiore all' **80%** del totale dei frequentanti la classe.

In caso di astensione collettiva, gli studenti che saranno stati assenti saranno esclusi da una visita in ambienti esterni alla scuola e dalla partecipazione ad eventuali eventi artistici e culturali dentro e fuori la scuola.

L'assenza per astensione collettiva va comunque giustificata come previsto nell'art.2, comma 1.

Alla seconda assenza collettiva gli studenti dovranno essere giustificati con la presenza del genitore se minorenni.

Art. 4 Uscita dall'Istituto

Gli studenti non possono uscire dall'Istituto, prima del termine delle lezioni, se non previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, prelevati da un genitore se minorenni, con valida motivazione se maggiorenni e previa giustificazione firmata dal genitore "per conoscenza" e, in ogni caso, solo nelle ultime due ore di lezione. Tali uscite anticipate saranno consentite **sino ad un massimo di 3 volte nel quadrimestre.**

Lo studente che si allontani dall'istituto senza autorizzazione è sanzionato con la sospensione dalle lezioni per 15 gg. con conseguente incidenza sul voto in condotta in sede di scrutinio.

Art. 5 Comportamento durante le lezioni

Al fine di non turbare il regolare andamento delle lezioni e non creare distrazioni nocive al rendimento delle scolaresche, non è consentito ai signori insegnanti ed agli studenti di intrattenersi in altra aula durante lo svolgimento delle attività didattiche.

I signori insegnanti, se liberi da impegni, possono intrattenersi nella Sala dei professori o nella Biblioteca dell'Istituto.

Art. 6 Utilizzo degli ambienti di transito

E' fatto divieto a chiunque di sostare nel salone di ingresso se non per il tempo necessario per prendere visione degli atti esposti all'albo dell'Istituto. I genitori che, per qualunque motivo, abbiano necessità di intrattenersi nell'Istituto, possono farlo, fermandosi nell'area preposta per l'accoglienza.

Ai collaboratori scolastici è altresì assegnato il compito di far osservare per il restante personale, il divieto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 7 Decoro dell'aula

Non è consentito lasciare sopra e sotto i banchi, sulle sedie, negli armadi, sul pavimento, fazzolettini di carta, bicchieri usati, involucri e avanzi di cibo, e quant'altro pregiudichi l'igiene e il decoro dell'aula.

Qualora ciò accada tutti gli studenti della classe, prima del termine delle lezioni, per poter uscire al suono della campana, saranno tenuti a ripristinare il decoro dell'aula. Agli studenti che si renderanno inadempienti a tale dovere sarà comminata una sanzione educativa tra quelle indicate nel successivo art. 17 deliberata dal C.d.C.

Spetta agli insegnanti vigilare affinché gli studenti si attengano scrupolosamente all'osservanza di tale norma.

Art. 8 La colazione

Poiché non è possibile sottrarre alle ore di lezione tempo da destinare alla ricreazione, gli studenti possono consumare durante la lezione la propria colazione, nei quindici minuti dell'ora che sarà indicata per ogni piano e per ogni mese. Il docente dell'ora corrispondente vigilerà sul rispetto dell'orario e durante la consumazione della colazione. Un delegato per ogni classe potrà prelevare l'occorrente per la colazione presso chi gestirà il servizio di rifornimento nell'Istituto, non prima, però delle ore 10,00.

E' fatto divieto a tutti di introdurre e consumare bevande alcoliche nell'Istituto.

Qualora ciò dovesse accadere, chiunque del personale dell'Istituto sia presente provvederà a sequestrare la bevanda e, previa informazione alla famiglia, il C.d.C. valuterà l'incidenza del comportamento sul voto in condotta in sede di scrutinio ed applicherà una sanzione disciplinare educativa di cui al successivo art.17.

Art. 9 Uso del telefonino e di strumenti similari

E' fatto divieto dell'uso del cellulare e di strumenti similari durante le lezioni. Lo studente che sarà sorpreso ad usare detti apparecchi, sarà obbligato a consegnarlo e tale inadempienza sarà annotata sul registro di classe; il cellulare o altro strumento similare sarà restituito ai genitori previa comunicazione dell'episodio.

Il comportamento reiterato per tre volte comporterà la convocazione del consiglio di classe per l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Art. 10 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO (Ex Alternanza scuola-lavoro)

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte classi sono tenuti a frequentare tutte le attività dei corsi PCTO

In tutti i casi, i Consigli di Classe interessati terranno conto dell'eventuale frequenza irregolare degli studenti e delle valutazioni espresse dai docenti dei rispettivi moduli ai fini della valutazione finale.

Art. 11 Inosservanza delle regole organizzative e ostruzionismo

Chiunque ostacoli l'applicazione delle disposizioni organizzative all'interno dell'istituto o all'esterno in occasione di attività connesse sarà ammonito con nota scritta sul registro di classe e ne saranno informati i genitori.

Chiunque con il proprio comportamento scorretto disattenda le disposizioni organizzative e/o impedisca il regolare svolgimento dell'attività didattica determinando situazioni di difficile gestione sarà punito, con

decisione del consiglio di classe, con l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 17 e 18 graduate alla entità e gravità della inosservanza ed eventuale incidenza sul voto in condotta in sede di scrutinio.

Art. 12 Inosservanza delle disposizioni di sicurezza

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di sicurezza (D.l.vo 626/94 e succ. modifiche ed integ.) lo studente sarà punito, con decisione del C.d.C., con l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 17 e 18 graduate alla entità e gravità della inosservanza ed eventuale incidenza sul voto in condotta in sede di scrutinio .

Art. 13 Danni a cose per comportamento violento e inosservanza del regolamento

Qualora in Istituto o fuori, uno o più studenti procurino danni agli oggetti e/o alle strutture e/o agli arredi saranno sottoposti, con decisione del C.d.C., alla sanzione di cui al successivo art. 18 graduata alla entità e gravità della inosservanza ed incidenza sul voto in condotta in sede di scrutinio; sarà, inoltre, loro richiesto il risarcimento del danno o il ripristino della situazione.

Qualora non dovesse essere possibile individuare il responsabile, il risarcimento del danno sarà ripartito tra gli studenti della classe che ha causato il danno.

Art. 14 Comportamento scorretto

E' da ritenere comportamento scorretto oltre quello non rispettoso delle disposizioni del presente regolamento di cui ai precedenti artt. 1,2,3,4,7,8,9,11 e 12 come specificamente sanzionato, anche, a titolo esemplificativo,: non mostrare attenzione alle attività didattiche, chiacchierare, studiare altre materie, comunicare con persone all'esterno dell'Istituto dalle finestre, disturbare la lezione, esprimersi con linguaggio scurrile, usare abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, tenere atteggiamenti indecorosi, intrattenersi in altra aula durante le lezioni, trattenersi fuori dall'aula oltre un tempo ragionevole.

E' da considerare comportamento scorretto anche l'uscita in gruppo sul corridoio al cambio dell'ora.

In presenza di taluno dei comportamenti citati il docente potrà annotare una ammonizione sul registro di classe.

In caso di comportamento scorretto reiterato il C.d.C. individuerà la sanzione disciplinare da irrogare tra quelle indicate nei successivi artt.17 e 18.

Gli studenti che assumono i comportamenti sopra elencati anche durante le visite guidate, la partecipazione ad eventi culturali, le attività sportive e i viaggi di istruzione saranno sottoposti al rientro in istituto alla stessa sanzione.

Art.15 Comportamento offensivo

E' considerato comportamento offensivo quello che leda la dignità, il rispetto e la integrità morale della persona umana con espressioni verbali e/o gestuali o con atti omissivi.

Lo studente che si renderà responsabile di tale comportamento sarà obbligato a presentare le scuse immediate alla persona offesa e il docente presente in aula provvederà ad applicare una ammonizione scritta rinviando alla decisione del C.d.C. la attribuzione di una sanzione disciplinare da individuare, in base alla entità e gravità dell'offesa, tra quelle specificate nei successivi artt. 17 e 18.

Qualora tale fatto sia commesso al di fuori dell'aula, ma in ambiente scolastico, il docente o il personale scolastico presente all'accaduto dovrà riferire immediatamente al Dirigente Scolastico il quale assumerà l'iniziativa per avviare il procedimento sanzionatorio.

Nella ipotesi in cui detto comportamento sia adottato nei confronti di altro studente diversamente abile, il C.d.C. dovrà necessariamente applicare sia una sanzione punitiva che una sanzione educativa accessoria tra quelle indicate nei successivi artt. 17 e 18 ed in ogni caso valuterà l'incidenza del comportamento sul voto in condotta in sede di scrutinio.

Art.16 Comportamento violento

E' considerato comportamento violento quello volto a ledere la libertà psichica, la integrità fisica o di movimento di un altro soggetto adottando atteggiamenti intimidatori ed offensivi.

Lo studente che si renderà responsabile di tale comportamento sarà previamente sottoposto al giudizio del C.d.C. cui spetta valutare la entità e gravità del fatto e determinare la relativa sanzione se rientrante tra quelle di propria competenza (ex artt.17 e 18). Qualora il fatto sia valutato di grave entità tale da comportare l'applicazione di una sanzione rimessa alla competenza del C.d.I.(artt.19,20,21) il procedimento disciplinare proseguirà dinanzi a detto organo.

Qualora il comportamento sia adottato nei confronti di uno studente diversamente abile o da più studenti in gruppo sarà applicata anche una sanzione accessoria tra quelle indicate nel successivo art.17.
In ogni caso il C.d.C. valuterà l'incidenza del comportamento sul voto in condotta in sede di scrutinio.

Art. 17 Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Qualora uno studente violi una delle disposizioni di cui ai precedenti articoli e comunque quando si renda inosservante dei doveri che derivano dal regolamento e/o dalla Statuto, quando il fatto commesso non integri un comportamento per il quale è specificatamente prevista la sanzione dell'allontanamento o una sanzione più grave, allo stesso potrà essere applicata dal C.d.C. sia come autonoma che come misura accessoria una delle seguenti sanzioni a carattere educativo:

- a) attività di assistenza agli studenti bisognosi nell'ambito della comunità scolastica;
- b) lettura, all'interno dell'ambiente scolastico, di un libro a scelta del C.d.C. e/o di articoli di quotidiani o periodici di contenuto pertinente alla inosservanza commessa, con conseguente stesura di elaborato scritto con riflessioni e critica;
- c) attività di riordino e pulizia degli ambienti scolastici;
- d) attività di catalogazione dei testi presenti in biblioteca;
- e) frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale;
- f) privazione temporanea, con la collaborazione della famiglia, dell'uso del cellulare e/o del motorino e/o dell'autovettura e/o di permessi di uscita o anticipazione dell'orario di rientro a casa;
- g) sottoposizione a verifica quotidiana dell'assolvimento dei compiti assegnati in tutte le materie in orario per un periodo di tempo ritenuto commisurato alla violazione commessa;
- h) compiti aggiuntivi da svolgere in classe o a casa.

Costituisce altresì sanzione l'incidenza della inosservanza commessa sul voto in condotta o l'attribuzione del voto negativo in condotta in sede di scrutinio.

Art.18 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Tale sanzione – adottata dal C.d.C. – è comminata soltanto in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto *, nonché nei casi di furto e/o danneggiamento di cose altrui o alle strutture, attrezzature e apparecchiatura presenti dell'ambiente scolastico.

Durante il suddetto periodo di allontanamento la scuola promuoverà un rapporto con lo studente e con la sua famiglia al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**(art.3. Doveri: gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola).*

Art.19 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (offesa al pudore e all'onore sessuale, percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia, molestia), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato alla inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.20 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

La applicazione di detta sanzione sarà adottata dal Consiglio di Istituto ed è prevista se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, essendo rimasti inefficaci quelli già promossi in occasione della prima violazione

Con riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo e per quelle di cui all'articolo che precede occorrerà evitare che la applicazione di tali sanzioni determini quale effetto implicito il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si disporrà l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art.21 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati nei due precedenti articoli ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il C.d.I. può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art.22 Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica potranno essere comminate soltanto previa verifica da parte della istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente. A tal fine sarà comunicata ai genitori dello studente, se minore d'età, o allo stesso studente, se maggiorenne, la contestazione scritta, non generica, del fatto contestato, informando gli stessi sulla data di convocazione dell'organo scolastico competente ad applicare la sanzione e con invito a presentarsi per esporre le proprie difese; tanto indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice. Il procedimento sanzionatorio dovrà concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui è avvenuto il fatto censurabile.

L'organo preposto alla applicazione delle suddette sanzioni disciplinari è obbligato ad esporre specificatamente ed in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria la irrogazione delle stesse nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 241/90 e successive modifiche.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato occorrerà anche esplicitare i motivi per cui 'non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

I provvedimenti scolastici comportanti la applicazione della sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, dovranno essere inseriti nel suo fascicolo personale, facendo salvi i diritti dello stesso studente e/o di terzi come tutelati dalle disposizioni di cui alla normativa in vigore a tutela della privacy.

Il procedimento disciplinare proseguirà sino alla sua conclusione anche nel caso di cambiamento di scuola, nelle more, da parte dello studente.

Art. 23 Impugnazioni

Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

La proposizione della impugnazione del provvedimento disciplinare non incide sulla esecutività immediata della sanzione stessa.

TITOLO II***TERMINE DELLE LEZIONI*****Art. 24 Termine delle lezioni**

Il Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, formulerà eventuali proposte di riduzione dell'orario scolastico in relazione alle esigenze degli studenti pendolari.

Art. 25 Modalità di uscita

Resta il dovere degli insegnanti in servizio all'ultima ora di non lasciare l'aula se non quando gli alunni siano usciti da essa.

TITOLO III***UTILIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE ED USO DEI SERVIZI IGIENICI.*****Art. 26 Uso delle cose comuni**

Le attrezzature scolastiche, devono essere utilizzate in modo coerente alla loro destinazione d'uso e sempre sotto la sorveglianza del personale scolastico.

Art. 27 Direzione dei gabinetti scientifici e dei laboratori

Ai gabinetti scientifici ed ai laboratori sovrintendono i Direttori nominati dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Collegio dei Docenti. Essi sono subconsegnatari e responsabili della conservazione del materiale.

Art. 28 Uso dei servizi igienici

I servizi igienici restano aperti per tutto il tempo delle attività scolastiche. Alla loro pulizia provvedono i bidelli secondo le istruzioni impartite dal D.S.G.A.

TITOLO IV***DELL'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA*****Art. 29 Accesso agli uffici di segreteria**

Gli alunni richiedono i certificati di studio ed altri documenti di competenza della segreteria, formulando la richiesta sugli appositi moduli che ritirano presso il collaboratore scolastico preposto al piano delle proprie aule. Tali moduli, una volta compilati, devono essere consegnati allo stesso collaboratore. Una volta pronti, i predetti certificati vengono recapitati agli interessati dal collaboratore scolastico competente.

Per tutte le informazioni di competenza della segreteria, gli alunni possono rivolgersi allo sportello di essa dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

In considerazione del fatto che diversi insegnanti sono alle dipendenze di più Scuole e che durante il periodo di apertura dello sportello della segreteria potrebbero essere impegnati nelle lezioni, si stabilisce che i docenti possono richiedere ciò di cui necessitano direttamente al D.S.G.A., senza rispettare l'orario su citato.

TITOLO V

NORME CHE REGOLANO LE ATTIVITA' ASSEMBLEARI DEGLI ALUNNI E GENITORI IN SENO ALL'ISTITUTO (D.P.R. 416/74).**Art. 30 Diritto di assemblea**

Tutte le componenti della comunità scolastica (alunni, genitori, personale docente, personale A.T.A.) possono riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto.

Art. 31 Frequenza e durata delle assemblee

Premesso che gli organi studenteschi possono tenere una sola assemblea di classe ed una di Istituto al mese, la prima non può superare le due ore di lezione; la seconda non può superare la durata delle ore di lezione di una giornata. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.

E' in facoltà del Dirigente Scolastico e dei docenti assistere alle Assemblee di Istituto. Ad esse possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto. I docenti in orario di servizio sono tenuti a vigilare in aula durante le assemblee di classe.

Art. 32 Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee

L'assemblea d'Istituto degli studenti deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto (art.44 D.P.R. citato).

Essa è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, qualora si sia costituito tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o, altrimenti, su richiesta del dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della convocazione.

L'esercizio democratico dei partecipanti all'assemblea è garantito dal **Comitato Studentesco**, ove costituito, o dal presidente eletto dall'assemblea.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatazione dell'impossibilità di ordinato svolgimento.

Art. 33 Luogo delle assemblee

Poiché l'Istituto non è dotato di aula magna per lo svolgimento delle assemblee, esse si svolgeranno nei locali di volta in volta individuati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del comitato studentesco. Le assemblee di classe si svolgeranno nelle aule scolastiche.

Art. 34 Assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento: tale regolamento viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

TITOLO VI

ORGANI COLLEGIALI, LORO DURATA E LORO FUNZIONAMENTO.**Art. 35 Organi collegiali**

Sono istituiti presso l'Istituto, ai sensi del citato D.P.R. 31/05/1974 n. 416, i seguenti organi collegiali: consigli di classe, collegio dei docenti, consiglio d'Istituto, comitato per la valutazione del servizio per gli insegnanti.

Ai sensi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse è istituito l'organo di garanzia i cui compiti e la cui composizione sono disciplinati dal successivo art. 43.

La convocazione del Consiglio d'Istituto è fatta dal Presidente dello stesso organo con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso, indicante gli argomenti da trattare nelle sedute dell'organo collegiale. Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto processo verbale su apposito registro.

Art. 36 Organizzazione dell'attività

Ogni organo collegiale programma la sua attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento della sua attività e di coordinarla con quella di altri organi collegiali che esercitano competenze parallele in determinate materie.

Art. 37 Costituzione degli organi collegiali

Gli organi collegiali di durata annuale sono eletti possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico

SEZ. I**Art. 38 Consiglio di classe**

Il consiglio di classe, di cui fanno parte tutti gli insegnanti della classe, due alunni e due genitori di alunni della classe, è presieduto dal Capo d'Istituto o da un suo delegato. Esso è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, allo scopo di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione ed agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra i docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti (art. 3 D.P.R. citato).

SEZ. II**Art. 39 Collegio dei docenti**

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale insegnante in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Esso si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, salvo altri casi previsti, almeno una volta ogni bimestre; elegge, inoltre, nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ha potere deliberante in materia di funzionamento dell'Istituto (adeguamento dei programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, coordinamento interdisciplinare, orario delle lezioni, adozione libri di testo, aggiornamento culturale o professionale dei docenti ecc.) (ex art. 4 del citato D.P.R.).

SEZ. III**Art. 40 Comitato per la valutazione del servizio**

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dura in carica un anno ed è formato oltre che dal Dirigente Scolastico da quattro membri effettivi e membri supplenti, eletti dal Collegio dei Docenti. Esso è convocato dal Dirigente Scolastico per deliberare sulla materia di sua competenza (art 8 citato D.P.R.).

SEZ. IV**Art. 41 Consiglio di Istituto**

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. Esso è presieduto da un genitore degli alunni, eletto a scrutinio segreto da tutti i componenti in seno al Consiglio d'Istituto. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio.

Dura in carica tre anni ed ha potere deliberante sulle materie previste dall'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416. (Regolamento d'Istituto, funzionamento della Biblioteca, adattamento calendario scolastico, programmazione e attuazione attività scolastiche, assistenza ecc.).

Art. 42 Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

Copia integrale del testo delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto viene pubblicata mediante affissione in apposito albo dell'Istituto. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti al consigliere che ne fa richiesta con le modalità previste dalle norme che regolano la materia.

Art. 43 Il Consiglio di Garanzia

E' costituito un organo di garanzia con durata biennale, denominato Consiglio di Garanzia.

Esso è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

I soli tre membri rappresentativi hanno espressione del diritto di voto in caso di disaccordo sulla definitiva decisione.

Al fine di prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e nel rispetto del dovere di astensione dei componenti rappresentativi, saranno designati membri supplenti per ogni categoria scelti con le medesime modalità dei membri effettivi.-

La convocazione è fatta dal Dirigente scolastico con atto anteriore di almeno cinque giorni alla data di convocazione.

Il Consiglio di garanzia delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione e deve esprimersi entro dieci giorni dalla proposizione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Il Consiglio di garanzia decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari, nonché sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in ordine alla applicazione ed interpretazione del presente regolamento.

Art. 44 Applicazione del regolamento

Ognuno, per la parte di sua competenza, è tenuto ad osservare il presente regolamento. Alla esecuzione di esso sovrintende, con i suoi poteri di vigilanza, il Capo d'Istituto. L'originale del Regolamento, nella sua stesura definitiva, viene acquisito agli atti di Ufficio. Copie di esso sono affisse all'albo dell'Istituto, in ogni piano di esso, nella sala dei Professori, nella sala di attesa, in segreteria.

I signori insegnanti e i rappresentanti delle altre categorie si adopereranno per estendere la conoscenza delle norme del presente Regolamento a tutta la collettività scolastica interessata.